

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 84/2002.

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 dicembre 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2000 al 2001; nonché le annesse relazioni del Collegio Sindacale e del Commissario dell'Ente, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2000 al 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione –

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2000 al 2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Luigi Pietro Caruso

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2002.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Avv. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVI-
DENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTA-
COLO (ENPALS) RELATIVA AGLI ESERCIZI 2000 E 2001

I N D I C E

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento e finalità dell'Ente	»	14
2. Organi dell'Ente	»	16
2.1 Funzionamento	»	16
2.2 Trattamento economico	»	17
3. Struttura organizzativa dell'Ente	»	19
4. Il personale	»	20
5. Gestione finanziaria	»	22
5.1 Ordinamento contabile	»	22
5.2 Struttura e dinamica dei bilanci previsionali	»	23
5.3 Rendiconti finanziari consolidati	»	24
5.4 Conti patrimoniali consolidati	»	26
5.5 Conti economici	»	27
5.6 Situazione amministrativa	»	29
5.7 Gestione dei residui	»	30
6. Attività istituzionale	»	31
6.1 Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo	»	31
6.1.1 Andamento economico della gestione	»	31
6.1.2 Valutazione patrimoniale della gestione del fondo lavoratori dello spettacolo	»	33
6.2 Fondo calciatori e sportivi professionisti	»	35
6.2.1 Andamento economico della gestione	»	36
6.1.2 Valutazione patrimoniale della gestione	»	37
Considerazioni conclusive	»	39

PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2000 e 2001 dell'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

L'ENPALS è stato istituito con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con legge 29 novembre 1952, n. 2388. L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Lavoro e Politiche Sociali), ed è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961.

Con determinazione n. 87/2000 del 28 novembre 2000 la Corte dei conti ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 1999 (Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XIII legislatura – Doc. XV, n. 300).

Con la presente relazione, ora, la Corte riferisce sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per gli esercizi 2000 e 2001, con il necessario raffronto dell'andamento gestorio rispetto al precedente esercizio 1999 e non senza fare riferimento agli accadimenti più notevoli fino a data corrente.

1. ORDINAMENTO E FINALITA' DELL'ENTE

Come già indicato nelle premesse, l'ENPALS fu istituito con il decreto legislativo 16 luglio 1947, n.708, in sostituzione della preesistente (fin dal 1934) Cassa Nazionale di assistenza dei lavoratori dello spettacolo (CNALS).

Al nuovo Ente fu affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in sostituzione dell'INPS, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Con il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, la tutela assicurativa del settore ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel panorama degli Enti previdenziali, assicurando condizioni più favorevoli per i lavoratori dello spettacolo in ragione della saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa.

La tutela previdenziale assicurata ai lavoratori dello spettacolo è stata attribuita, con la legge 14 giugno 1973, n. 366, anche ai giocatori ed allenatori di calcio, attraverso la creazione di un apposito fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al bilancio dell'Ente. L'assicurazione, successivamente, con la legge 23 marzo 1981, n. 91, fu estesa a tutti gli sportivi professionisti.

L'Ente ha gestito, inoltre, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 1970, una speciale forma di previdenza integrativa a favore dei propri dipendenti, sempre attraverso un apposito fondo autonomo, con proprio bilancio, allegato al bilancio dell'Ente. A carico del fondo gravava la differenza tra la pensione e l'ultima retribuzione percepita.

Tale fondo di previdenza integrativa — nel quadro di una riforma complessiva della previdenza complementare — è stato soppresso, insieme a tutti gli altri fondi interni del parastato, dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a far data dal 1° ottobre 1999, e per tale motivo la relativa gestione non appare più allegata al bilancio dell'Ente, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio 2000.

Nell'intento di dare una risposta alla crisi generalizzata dei sistemi previdenziali, sorta nello scorcio del secolo appena trascorso e causata dal sovrapporsi di concause, quali l'invecchiamento della popolazione e lo squilibrio sempre crescente fra costo delle prestazioni e risorse finanziarie disponibili, con legge 8 agosto 1995, n. 335, è stata conferita al Governo la delega ad "armonizzare" tutte le forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, incluse quelle garantite dall'ENPALS.

L'opera di armonizzazione di cui sopra, si è concretizzata con l'emanazione di due decreti legislativi, datati entrambi 30 aprile 1997, e contrassegnati dai nn. 166 e 182.

Con tali provvedimenti si è proceduto alla modifica del regime pensionistico per gli sportivi professionisti (D. L.vo 166/97) e per i lavoratori dello spettacolo (D. L.vo 182/97) adeguandolo al sistema vigente per la totalità dei lavoratori, salvaguardando, però, per quanto possibile, le tutele previdenziali motivate da effettive peculiarità professionali e lavorative esistenti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto del 10 novembre 1997, ha provveduto alla suddivisione in tre gruppi delle categorie dei lavoratori iscritti all'ENPALS, il cui elenco era già contenuto nell'art. 3 del D. L.vo n. 708/1947, istitutivo dell'Ente.

Il processo di revisione del sistema pensionistico, indirizzato verso la concentrazione della previdenza pubblica presso il maggiore istituto previdenziale (INPS), ha ingenerato un clima di indeterminatezza sul futuro dell'ENPALS, anche se, di recente, l'art. 79 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, (finanziaria 2001), dettando i criteri per l'adeguamento della struttura istituzionale, ordinamentale e operativa dell'Ente, ne ha implicitamente ribadito l'autonomia gestionale.

In ossequio alla prescrizione normativa, pertanto, l'Ente è incaricato a porre in essere una nuova struttura organizzativa, con la riscrittura delle norme statutarie e la determinazione dell'ordinamento dei servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalla legge.

Al momento di stilare queste notazioni risulta che l'Ente ha provveduto a predisporre uno schema di riforma della norma statutaria che però non ha ottenuto la necessaria approvazione dal Ministero del lavoro.

Di conseguenza tutti i nuovi regolamenti interni predisposti dall'Ente, che si basavano su una ipotesi di assetto statutario non realizzato, non possono trovare applicazione finchè non sarà definito un nuovo Statuto, cui dovranno risultare armonizzati.

2. ORGANI DELL'ENTE

2.1 FUNZIONAMENTO

Con D.P.R. 1° luglio 1975 la gestione dell'Ente fu affidata ad un Commissario straordinario. Con successivi, analoghi provvedimenti, il commissariamento è stato confermato, tranne che per il quadriennio 1992-96, durante il quale, con la nomina di un Presidente del Consiglio di amministrazione, all'Ente fu restituita la gestione ordinaria.

Con decreto interministeriale del 7 marzo 2001, si è provveduto alla nomina di un nuovo Commissario straordinario che, di recente, è stato sostituito da altro Commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002.

Non si può, ancora una volta, non rilevare l'anomala situazione del commissariamento che è, di per sé, indice di uno stato di incertezza e di precarietà che mal si concilia con l'intendimento del legislatore teso ad una valorizzazione dell'Ente, possibile soltanto con un ritorno all'ordinaria gestione.

Le funzioni di organo di controllo sono svolte dal Collegio sindacale, di durata quadriennale, composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, da due rappresentanti ministeriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze), e da altri due membri in rappresentanza delle categorie dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il Collegio sindacale, scaduto il 3 luglio 2000, è stato rinnovato, in ritardo, con decreto 5 dicembre 2000.

La legge 14 giugno 1973, n. 366, concernente l'estensione della previdenza gestita dall'ENPALS ai giocatori e agli allenatori di calcio, prevede, all'art. 5, la costituzione di un Comitato di vigilanza, con il compito di vigilare sulla regolare conduzione dell'apposito Fondo. Del Comitato, di durata quadriennale, fanno parte, oltre ai rappresentanti ministeriali, quelli delle società e degli sportivi interessati.

Il Comitato di vigilanza, scaduto il 16 luglio 2001, è stato rinnovato, tardivamente, con decreto del 16 aprile 2002.

La stessa legge 366/73, all'art. 8, stabilisce che le funzioni di controllo del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Ente, integrato da un rappresentante delle società sportive e dai rappresentanti delle due categorie dei calciatori e degli allenatori di calcio.

L'integrazione del Collegio sindacale è avvenuta con decreto del 24 luglio 1998.